FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 243/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 38 pfi 26-27 adottato nei confronti del Sig. Gabriel DE MELO, e della società A.S.D. ANGOLANA 1923, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Gabriel DE MELO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Angolana 1923, già ASD Vis Pescara e già ASD Città di Montesilvano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, al calciatore sig. Nathan Todescato la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 169-2025/26 del 10.4.2026, comunicato alla società ASD Vis Pescara a mezzo pec il 14.4.2026, al calciatore sig. Francesco Massarelli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 317-2025/26 del 26.5.2026, comunicato alla società ASD Vis Pescara a mezzo pec il 27.5.2026, ed all'allenatore sig. Paride Cilli la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. con lodo n. 82.2526 del 28.4.2026, reso nell'ambito della vertenza n. CAA 82.2526, comunicato alla società ASD Vis Pescara a mezzo pec il 29.4.2026;

 A.S.D. ANGOLANA 1923, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Gabriel De Melo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Gabriel DE MELO,
 - Società A.S.D. ANGOLANA 1923, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Gabriel De Melo;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gabriel DE MELO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 3 (tre) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. ANGOLANA 1923;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 12 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò